

# 1<sup>a</sup> TORNATA DELL'8 GIUGNO 1858

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE AVVOCATO DÉPRETIS.

SOMMARIO. *Seguito della discussione sulle elezioni sottoposte ad inchiesta — Elezione del collegio di Canale — Corruzione e pressione clericale — Discorso del deputato Loi contro le conclusioni della Giunta e per la convalidazione della nomina — Risposte del relatore Capriolo in sostegno dell'annullamento proposto — Rettificazione del deputato Cavour G. — Congedi — L'elezione suddetta è annullata — Elezione di Serravalle — Pressione clericale — Dichiarazioni del deputato Ginet a nome della minoranza della Giunta in favore dell'elezione — Incidente sulla continuazione della seduta.*

La seduta è aperta alle ore 8 antimeridiane.

**CAVALLINI**, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente.

## SEGUITO DELLA DISCUSSIONE SULLE ELEZIONI SOTTOPOSTE AD INCHIESTA.

**PRESIDENTE.** La Camera non sarebbe ancora in numero; ma, siccome non mancherebbero se non pochissimi deputati, ove non vi sieno opposizioni, io aprirò la seduta, e darei la parola al deputato Ginet, il quale è iscritto per discorrere sull'elezione di Serravalle, che è posta per la prima all'ordine del giorno.

**TEGAS.** Domando la parola.

Stiamo ora cercando gli atti di quest'inchiesta, e non si sono ancora trovati. Potrebbero nascere delle obiezioni e non si avrebbero gli atti per poterli consultare; ove l'onorevole presidente lo reputi conveniente si potrebbe procedere alla discussione di un'altra elezione, ed intanto si continuerà la ricerca di questi atti.

**PRESIDENTE.** Quantunque non vi siano gli atti, io sarei in obbligo di aprire egualmente la discussione intorno a questa elezione, che era stata portata per la prima, perchè questi atti sono già stati ampiamente esaminati dai deputati.

Dalla relazione della Commissione e dagli argomenti, che si verranno producendo nei dibattimenti, avranno i signori deputati agio di assumere tutte le nozioni necessarie per stabilire il loro criterio. Non penso quindi che l'assenza momentanea degli atti possa ritardare la discussione di questa elezione...

*Voci.* Si posponga!

**PRESIDENTE.** Del resto, se la Camera così crede, aprirò prima la discussione sull'elezione del collegio di Canale, fatta in capo del conte Ponziglione e darò la parola al deputato Loi, che è su questa iscritto.

*Voci.* Sì! sì!

**PRESIDENTE.** Il deputato Loi ha facoltà di parlare su questa elezione, della quale la Giunta propone l'annullamento.

**LOI.** Nell'esaminare la relazione sull'inchiesta di Canale io mi trovo in dovere di manifestare una mia opinione intorno al metodo tenuto dalla Commissione, e ciò nell'interesse della elezione, senza intendimento di censurare punto le intenzioni della Commissione medesima.

Io mi aspettava di trovare nella relazione presentato in due ordini distinti il risultato delle incumbenze ricevute dalla Commissione, sì che da una parte si avessero i fatti nudi, l'esposizione netta dei testimoni, dall'altra l'apprezzamento che la Commissione dava a questi stessi fatti, a queste asserzioni; perciocchè io credo che la Camera nel dare la sua fiducia alla Commissione in quanto al riferire delle deposizioni dei testimoni siasi intieramente rimessa alla di lei esattezza ed abbia rinunziato ad esaminare da per sé gli atti; per quanto poi all'apprezzamento, credo che l'abbia bensì incaricata di somministrare il suo avviso, il suo parere; ma ritenendo per sé la libertà di seguirlo o no.

Invece nella relazione si trova l'esposizione dei fatti frammista coll'apprezzamento di essi, locchè porta, a mio credere, grandissimo disturbo nel formare un giudizio. Sarebbe necessario, o che la Camera seguisse il convincimento della Commissione, cosa che io non credo nè giusta, nè voluta dalla stessa Camera; o che avesse a ricorrere agli atti, cosa che io non credo possibile, poichè sarebbe mancato il tempo materiale a ciò che ciascun deputato avesse potuto, non dirò esaminare, ma leggere tutti quegli atti.

Darò un esempio di questo inconveniente, riferendomi alle prime parole della relazione.

Il fatto del pranzo, in cui si fissa la corruzione, viene riferito in questo modo:

« Sono almeno in numero di quattordici i testimoni, i quali asseverano che nell'albergo del *Commercio* in

Canale, il 15 novembre ultimo scaduto, veniva imbandito pranzo lauto e gratuito a pro di ottanta elettori, nel ben manifesto proposito di favorire per tal modo alla candidatura del signor conte Ponziglione. »

Seguono appresso citazioni di tanti numeri che si riferiscono al procedimento.

Riscontrato questo, io trovo bensì che i testimoni asseriscono il pranzo gratuito, cioè molti per averlo udito, e i sei commensali per avervi assistito e per non avere pagato; ma non trovo dai quattordici testimoni riferito il concetto che quel pranzo gratuito fosse *nel ben manifesto proposito di favorire per tal modo la candidatura del conte Ponziglione*: questa opinione si sta piuttosto nell'apprezzamento che la Commissione ha fatto delle deposizioni dei testimoni. Perciocchè, mentre gran parte di questi testimoni, compresi i sei commensali, nulla sanno dello scopo attribuito a quel pranzo, vi è qualcuno che stabilisce avere udito dal Delpero medesimo che egli aveva imbandito questo pranzo gratuitamente agli elettori del Ponziglione.

Il Delpero, interrogato, confessava di avere imbandito un pranzo gratuito, negava però d'averlo fatto ad oggetto di favorire la candidatura Ponziglione.

In questo stato di cose la Commissione, apprezzando il fatto, ha creduto dovere prestare più fede a quelli che asserivano di averlo udito dal Delpero, anzichè al Delpero che negava di averlo detto; ha creduto che l'ordine d'imbandire un pranzo per gli elettori del Ponziglione equivallesse al concetto di un manifesto proposito di favorire per tal modo la candidatura del signor conte di Ponziglione; il che ammesso sin dal principio, pare sarebbe stato soverchio entrare a discutere più oltre, come ha fatto la Commissione, sulla credibilità della negativa del Delpero: rimarrebbe solo a vedere se un pranzo dato a quello scopo potesse ritenersi per sufficiente motivo di corruzione; ma il fatto che il pranzo tendeva a favorire l'elezione del conte Ponziglione rimarrebbe stabilito.

Ora, lo ripeto, un tale sistema è d'ostacolo a che possa dalla Camera formarsi un giudizio. E in questo procedere della Commissione riconosco la conseguenza di un principio più generale da essa adottato. Essa ha voluto introdurre nel suo procedimento scritto alcun che del convincimento morale, mescolando così i due sistemi che io ritengo affatto opposti.

Infatti è venuta persino allo sperimento del confronto dei testimoni, e in qualche relazione va rilevando motivi di maggiore o minore credibilità sul contegno di uno piuttosto che dell'altro dei testimoni messi a confronto.

Io capiseo il motivo che ha indotto la Commissione a credere di potere introdurre quest'elemento del convincimento morale. Essa vedeva che la virtù della prova testimoniale quasi snudata affatto sarebbe stata insufficiente a produrre un convincimento; sapeva bene che negli affari civili è rifiutata, meno se si tratti di tenuissimi oggetti; negli affari criminali è sì ritenuta, ma snaturata al segno che di prova testimoniale non no-

ritiene più che il nome; sapeva che non è più la volontaria parola dei testimoni che impone al giudice e lo determina ad un convincimento giuridico, ma è il loro volontario contegno che gli apre campo a convincersi moralmente, sicchè può egli pronunziare contro l'unanime asserto dei molti testimoni.

La Commissione quindi vedeva che il risultato delle sue operazioni non potrebbe somministrare alla Camera la prova efficace che si sarebbe richiesta, e vi introdusse perciò l'elemento del convincimento morale onde confortare la parola dei testimoni.

Io convengo colla Commissione sulla pochissima virtù della prova testimoniale, anzi aggiungo che ripongo in essa fiducia anche minore quando trattasi di questioni elettorali.

Nei giudizi civili e criminali ginoca il solo interesse delle parti litiganti, del pubblico Ministero e dell'imputato, ma nelle questioni elettorali i testimoni non vi hanno interesse diretto.

Un'altra ragione per cui io convengo colla Commissione in questa poca virtù della prova testimoniale è che in questo procedimento si raccolsero le deposizioni degli accusatori, di quelli stessi che segnarono le proteste. Capisco bene che per ricorrere alla deposizione di queste persone la Commissione avrà avuto qualche plausibile motivo; tuttavia, qualunque sia il merito di siffatto motivo, noi sappiamo che un accusatore merita poca fiducia, e che colui il quale ha già emesso una dichiarazione scritta, non solamente merita poca fiducia nella conforme asserzione testimoniale, ma non può essere neppure accolta perchè allora trovasi nell'impegno di sostenere colla solennità del giuramento quello che in un istante forse di poca riflessione o per compiacenza ha scritto o solamente sottoscritto.

Ma, per quanto io convenga colla Commissione nel porre poca fede in tali prove, non posso dividere il sistema adottato di confortarle colla impressione che in essa abbiano potuto destare le deposizioni ed il contegno dei testimoni.

Il convincimento morale ha la sua virtù allorchando se lo forma direttamente lo stesso giudicante. Nel sistema in vigore dei procedimenti orali, se occorra di riportare per iscritto l'asserto di un testimone forse mal atto, il delegato all'esame deve recare ai giudici la nuda parola affatto spoglia dell'impressione che abbia potuto fare nell'animo suo, perchè i giudici non devono giudicare colle impressioni di un terzo.

È sì un difetto giudicare sulla nuda parola dei testimoni, ma reputo sistema peggiore quello di dovere giudicare col convincimento altrui.

Ciò premesso, mi fo ad entrare in qualche osservazione intorno al primo appunto di corruzione riposto nel pranzo che si vuole dato agli elettori. Io ammetto per provato che il pranzo fosse imbandito; ma che questo abbia influito o potesse influire sulla candidatura Ponziglione, io non lo trovo provato, e me ne appello alla stessa relazione; perchè questo fatto del pranzo potesse influire nella candidatura Ponziglione bisognava che fosse sta-

bilito d'averlo egli pagato ed apprestato, o per lo meno che, anche da altri pagato, si fosse divulgato come pagato dal conte Ponziglione o per di lui riguardo. Ma niuno di questi due estremi ritiene stabilito la Commissione. Infatti, che non risulti dal Ponziglione pagato il pranzo, lo ammette la Commissione colle parole che si leggono alla pagina 266: *Chi poi sostenesse la spesa del pranzo, non si venne ad accertarlo*. Che poi anche pagato da altri non siasi divulgato come pagato dal Ponziglione, lo dimostrano le altre seguenti parole alla stessa pagina, alinea ultimo:

« Ed è ben naturale che avvenisse così, dacchè lo spenditore (la Commissione ritiene per ipotesi, comechè non provato, che lo spenditore fosse il Ponziglione) troppo probabilmente non confidavasi che all'oste Delperero; e questi, forse per mostrarsi meritevole dell'usata fiducia, ovvero piuttosto per non correre rischio di perdere tanto profittevole clientela, avvisava partito, se non più onesto, certamente più utile, di farsi a sostenere che il lauto pranzo non era che un effetto, una espressione della sua generosità, della bontà dell'animo suo verso i moltissimi cui piacque di approfittarne. »

La Commissione era qui nell'impegno di conciliare quello che diceva il Delperero, che il pranzo lo aveva dato lui, colla possibilità che avesse speso il Ponziglione; e, per provare questo, si venne a dire non essere improbabile che il Ponziglione si sia fidato del solo Delperero, ed il Delperero, corrispondendo a questa fiducia abbia sempre detto che il pranzo lo dava per generosità, per bontà d'animo verso i suoi accorrenti.

Io voglio ritenere quest'ipotesi; ma, nel mentre si fabbrica da una parte per istabilire la corruzione, si distrugge dall'altra.

Se egli è così, che il Ponziglione non si fidò che del Delperero, se il Delperero pubblicava il pranzo imbandito da lui per sua benevolenza verso gli amici, dove si sta la relazione tra il pranzo e la candidatura Ponziglione?

Anzi, se mai ad alcuno veniva sospetto di richiamare il pranzo alla generosità del Ponziglione, eravi il Delperero che lo faceva svanire colle sue dichiarazioni.

Del resto, anche dato che il pranzo abbia potuto essere imbandito a riguardo di questa elezione, non lo credo sufficiente a stabilire corruzione ed a importarne la nullità.

Sta contro di ciò l'entità medesima del pranzo; un pranzo non è che un pranzo, e, se vi hanno elettori corrottabili per un pranzo, torna meglio o più spedito fare scorrere nelle loro mani una qualche lira in segreto, anzi che andare incontro a tanta pubblicità. (*Ilarità*)

Inoltre non si trattava di un pranzo dato nel domicilio degli elettori; risulta dalla relazione che il pranzo fu in Canale per quelli che venivano da Monteu Roero. Questi trovavano certo difficile restituirsi al loro paese subito dopo l'elezione.

Per conseguenza questo pranzo potrebbe tutto al più ritenersi quasi un mezzo, onde togliere le difficoltà che avrebbero incontrate gli elettori di Monteu Roero per

recarsi a Canale, non mai come un premio promesso del loro voto a favore del Ponziglione.

Finalmente stanno in contrario i precedenti della Camera stessa, la quale decise altra volta che il semplice pranzo, la semplice indennità dei mezzi di trasporto data ad un elettore perchè potesse recarsi a votare in altro paese non fosse sufficiente ad introdurre un elemento di corruzione.

Il secondo motivo va riposto nei regali fatti. Risulta che il Ponziglione ha regalato una veste del valore di lire 100 alla moglie del Delperero (*Si ride*), uno scialle di lire 80 ad altra donna e lire 50 alla stessa moglie del Delperero (*Ilarità*); in tutto la somma di 230 lire.

A parte le esagerazioni, poichè niuno ha stimato quegli oggetti, voglio ammettere che a prima giunta un regalo qualunque, fatto circa il tempo delle elezioni, induca in sospetti. Ma gli stessi atti ci danno lo scopo di questi regali e ci tolgono il campo ad ogni altra indagine, perchè ci dicono che il regalo fu fatto in occasione del battesimo del figlio della Delperero, tenuto al fonte battesimale dal signor Ponziglione.

Ora, quando noi troviamo lo scopo di questi regali, perchè indagarne altri, perchè dare luogo a sospetti, ad induzioni? Ma la Commissione ha voluto indagare di più se questo battesimo potesse avere avuto qualche rapporto coll'elezione.

Veramente siamo già fuori del campo giuridico; il risultato di quest'indagine potrà soddisfare alla curiosità, non mai ad un'esigenza legale. Tuttavia leggiamo alla pagina 267 i motivi sui quali la Commissione fonda il sospetto di rapporto tra il battesimo e l'elezione:

« Questo fatto e queste largizioni (sono parole della Commissione) per quanto a prima giunta incensurabili, assumono tuttavia significazione ben altra e sfavorevole appena si rifletta:

« 1° Al tempo in cui il conte Ponziglione veniva a formale promessa di farsi comparire per l'oste Delperero; » siccome il Delperero asserisce essere stato molto tempo prima dell'elezione che gli promise il conte Ponziglione di tenere al battesimo il figlio, da questo la Commissione ne trae argomento per sospettare su questa promessa.

Ma, signori, la promessa di tenere alcuno al battesimo suole dipendere dal tempo in che si ha fondata speranza di vedersi a nascere un figlio (*Ilarità*); e volere spingere l'argomento di coincidenza di tempo fino a questo punto mi pare un andare troppo oltre.

« 2° Ai sacrifici (così segue nella relazione) che quindi sosteneva per l'adempimento di questa sua promessa. »

Ma, signori, non credo che 230 lire per regali in occasione di battesimo sia notevole sacrificio.

D'altronde i sacrifici si misurano dalla possibilità e dalla condizione della persona che li fa; ma, dato che quei regali costassero un sacrificio, questo si confonde colla promessa del battesimo; l'adempierla poi non è per un galantuomo un novello sacrificio. Quindi non bisognava ritenere come due indizi di corruzione, la promessa e l'esecuzione.

Il terzo motivo del sospetto si fa consistere nella circostanza di non risultare che vi sia mai stata intimità di rapporti fra il conte Ponziglione e l'oste Delpero. E qui mi si presenta un altro esempio, del disturbo che ha recato il metodo seguito dalla Commissione di unire ai fatti l'apprezzamento.

L'oste Delpero venne interrogato se tra lui e il conte Ponziglione vi fosse intimità di rapporti; il Delpero rispose: non è intimità di rapporto tra me e un così alto personaggio. Questa risposta nell'apprezzamento della Commissione equivale al negare ogni rapporto tra il Delpero e il conte Ponziglione; per me e forse per qualche altro varrebbe solo a negare che tra il Delpero e il conte Ponziglione vi fosse rapporto di intimità, di amicizia e d'eguaglianza, senza escludere che vi potesse essere qualche relazione.

Il Ponziglione era già deputato di quel paese, altronde uomo generoso e facile coi poveri.

Finalmente viene il terzo fatto della corruzione, che si vuole riporre nel valore di lire 1600 in biglietti distribuiti dal conte Ponziglione ai parroci.

Signori, se leggiamo le prove stesse somministrate dalla Commissione nella sua relazione, noi abbiamo che questa somma fu rimessa ai parroci per distribuirla ai poveri ed alle chiese, e fu realmente distribuita e a poveri e a chiese senza che risulti di esserne pervenuto neppure un centesimo in mano degli elettori, e senza che risulti che siasi ciò inteso o tentato.

I testimoni esaminati in proposito sono i parroci di Castagnito e di Monteu Roero, don Vietti e un certo Astasiano; i quali tutti unanimemente deposero che questi biglietti furono dati ai parroci per essere distribuiti ai poveri ed alle chiese, e che ai poveri ed alle chiese furono distribuiti.

A fronte di questa risultanza si volle fabbricare un nuovo sospetto di corruzione per la circostanza che l'Astasiano, nel riferire l'udito dal parroco di Villa Monticelli, asseriva avergli questi detto che il Ponziglione gli aveva rimesso queste somme per distribuirle ai poveri, ma che avrebbe fatto bene a rimmettergliene anche per questo scopo assai prima, e in tempo non prossimo alle elezioni.

Il parroco di Monticelli non si trova interrogato. Io rispetto, qualunque siasi, la ragione che indusse la Commissione a non interrogarlo; ma, se lo avesse fatto, forse egli avrebbe spiegato il senso di queste sue espressioni.

Per la Commissione l'aggiunta del parroco di Monticelli contiene la di lui opinione che quel danaro sotto pretesto dei poveri venisse rimesso in realtà col proposito di influire nelle elezioni: io invece l'intendo in diverso senso, cioè che il parroco di Monticelli censurava l'imprudenza del signor Ponziglione in quanto dava forse luogo con quell'atto di carità alla maldicenza, non già che egli credesse mandato quel danaro per iscambiare l'ufficio di parroco in quello di agente elettorale, come si esprime la relazione. Vedete dunque che anche quest'ultimo fatto del danaro dato da Ponziglione ha il

suo scopo chiaro ed evidente, lo scopo di essere generoso verso i parroci e verso le chiese. La stessa Commissione finalmente riduce la sua censura a che il Ponziglione cercasse di amcarsi gli animi mostrandosi generoso verso i poveri e verso le chiese.

Che un candidato si faccia scala alla deputazione per mezzo di simili largizioni ai poveri ed alle chiese non la credo poi, anche ammessa, cosa biasimevole.

Signori, la sola idea di corruzione move l'animo nostro a sentimenti d'indignazione, ma appunto per ciò dobbiamo meglio premunirci contro il sentimento per conservare la libertà del nostro giudizio; diversamente non raggiungeremo lo scopo che ci proponiamo, confonderemo l'onesto col malvagio. Il vero corruttore non si sgombererà della nostra riprovazione se potrà dividerla coll'uomo onesto.

Signori, ci va di mezzo l'onore di cittadini, i quali non cessano di essere tali, qualunque sia il partito cui possano appartenere. Mi si dirà: ma non si tratta d'infliggere una pena, o di un giudizio criminale, si tratta solo della validità di una elezione. Lo so, ma non perciò ricade meno grave in chi ne è colpito il giudizio d'una Camera, la quale annulla un'elezione per motivi di corruzione.

I fatti della pressione si riducono alle solite minacce di peccato mortale e di scomunica, a chiamare eretici i candidati opposti. In questi fatti non so trovare la coazione che si vorrebbe dalla Commissione. Prima di tutto avvertirò che non si deve tenere conto del fatto della predica, perciocchè risulta dalla stessa relazione che nella predica non fu specificato nome di sorta; il predicatore si tenne sulle generali, raccomandando a tutti di eleggere un candidato religioso, e la Camera ha già con altro precedente stabilito che, quando in una predica non si pronunzia il nome del candidato, non vi ha pressione di sorta. Bisogna anche rettificare la parola *minacce*, perchè, propriamente parlando, acciocchè la minaccia sia motivo di coazione, bisogna che emani da chi ha diritto di inferire il danno che si minaccia. Se io minacciassi ad uno di togliergli l'impiego, questo non potrebbe costituire una coazione. Ora tutti sanno che non istà ai parroci d'infliggere censure. Quindi l'espressione di preti che minacciano scomunica, non significa se non che i preti insegnano quando s'incorra la scomunica o si commetta il peccato.

Ciò osservato, veniamo ad analizzare se in tali fatti siavi la pressione che renda meno liberi gli elettori. Perchè esista una tale pressione morale, bisogna che a questa pressione si annetta l'idea d'ingiustizia e di mancanza di diritto in chi la esercita.

Questo è conforme ai principii della filosofia morale, perchè l'influenza che si esercita con mezzi leciti non produce pressione morale, altrimenti noi ci troveremmo immersi in una sfera immensa di pressioni. La ricchezza che influisce sulla povertà, l'intelligenza sull'ignoranza, la stessa legge penale colle sue minacce di pene e di morte sarebbe una continua violazione della nostra libertà; eppure sappiamo che la nostra libertà rimane

intatta sotto queste influenze, perchè non possiamo associare ad esse l'idea d'ingiustizia.

Or bene, il prete, che nel dirigere l'azione di un credente gli dice: quest'azione trae con sé il peccato mortale, la scomunica, commette cosa ingiusta, commette azione che sia fuori della sfera dei suoi diritti? Io certamente non lo credo, perchè, comunque ammetta che egli eserciti un'influenza, quest'influenza non diminuisce per nulla la libertà del credente.

Se alcuno venisse a chiedere di essere prosciolto da un contratto, dalla sottoscrizione di una promessa, dal vincolo stesso del matrimonio (per cui sappiamo quanto libero si ricerchi il consenso, e quanto debba andare scevro da coazione), asserendo d'aver sofferto coazione morale, perchè il parroco, il prete gli ha fatto conoscere che, non sottoscrivendo quel contratto, non adempiendo alla parola matrimoniale, commetterebbe peccato mortale, incorrerebbe la scomunica, potrebbe venire scondato nelle sue pretese? No certamente. Io, giudice, non ardrei di proferire sentenza in questo senso; io, avvocato, non oserei neppure stendere in iscritto pretese cosiffatte, e me ne appello a quanti siedono in questa Camera coltivatori del foro se per avventura possano ammettersi come tali motivi di vizioso consenso.

Ma in questo pare che convenga meco anche la Commissione: essa ammette che il prete ha veramente il diritto di dirigere le azioni del cattolico, e di fargli conoscere la portata, gli effetti, la responsabilità delle sue azioni; solo fa eccezione per riguardo alle elezioni elettorali, perchè, secondo essa, questi atti devono essere regolati dal senno politico e non dalla coscienza. Ma domanderò io alla Commissione se crede che l'azione con cui si mette una palla nell'urna elettorale sia un atto serio, un atto umano. Se egli è un atto serio, un atto umano, io non trovo come possa sottrarsi alla responsabilità della coscienza, come nel cattolico non debba essere regolato dai principii della sua credenza.

Signori, io non stimo atto meno politico quello di un deputato che siede qui su questi banchi, di quello che sia atto politico quello dell'elettore che va a gettare la palla nell'urna; eppure a me si è domandato un giuramento, giuramento che pesa e che ha pesato sinora su tutte le mie azioni in qualità di deputato; ma sarebbe una derisione del giuramento se si fosse portato a norma di azioni, che per la loro importanza politica si sottraessero alla responsabilità della coscienza.

Signori, io per me rispetto le opinioni altrui, ma ritengo che tutti gli atti umani debbono essere regolati colla coscienza, senza eccezione di sorta.

Ma ammettiamo pure la pressione clericale; per lo meno bisognerà fissare il criterio onde distinguerla dalla semplice influenza; noi ci troveremo in questa ipotesi sotto due impegni: di difendere nel prete l'esercizio dei diritti cittadini, sì che a lui non sia negato quello che ad altri è permesso, e di premunirci d'altra parte contro gli atti di pressione. Dovremmo ritenere nel prete una influenza elettorale lecita, cittadina, ed un'altra riprovevole che chiameremmo pressione, ed in questo credo

convenga anche la Commissione: la difficoltà sta nel trovare la linea di demarcazione tra queste due influenze.

Prima di tutto è da osservare che il criterio per stabilire la pressione non si dovrebbe riporre nella sola qualità di prete, diversamente, siccome il prete non può cessare mai di essere prete, in ogni sua influenza si vedrebbe la pressione; e sarebbe allora lo stesso che negargli affatto l'esercizio di elettore e dei diritti cittadini.

Or bene, io credo che la Commissione abbia ritenuto appunto per unico criterio di pressione in questa inchiesta la sola qualità di prete.

Ed invero, prendiamo tutti i fatti di pressione clericale colle stesse ed identiche circostanze che risultano dalla relazione della Commissione, e non cambiamo altro che le persone; invece di tenerli messi da un prete, supponiamoli posti da un laico; supponiamo che un laico cattolico si valga, per indurre un altro a votare con lui, degli stessi riflessi di peccato mortale e di scomunica; sono sicuro che la Commissione stessa sarà la prima a non riconoscere in quel caso pressione di sorta.

Rimaue dunque provato che il criterio assunto dalla Commissione per stabilire la pressione, sta nella sola qualità del prete.

Ora vi ho dimostrato che questo sarebbe lo stesso che negare al prete l'esercizio dei diritti cittadini.

Per indicare poi in che si avrebbe a riporre questo criterio, io non farò che ripetere quello che altra volta ho avuto l'onore di esprimervi quando si discuteva se si dovesse o no procedere a simili inchieste. Fin d'allora io diceva che questo criterio bisognava riporlo nell'esercizio del sacro ministero. Quando il prete si troverà in tale esercizio, allora, segnando il sistema, si potrà dire con più di razionalità che egli non esercita semplice influenza cittadina; allora nei suoi atti noi troveremo quel particolare prestigio che deriva dalla maestà del culto; allora potremo applicare il sistema del diritto speciale che pensiamo introdurre a riguardo della sua influenza. Nè l'applicazione di una simile teoria giunge del tutto nuova.

Per riguardo agli atti degli impiegati civili la giurisprudenza ha voluto trovare una importanza particolare, sufficiente a sottoporli a un diritto speciale; quindi i loro crimini vanno puniti come prevaricazioni, secondo questo diritto speciale.

Ma siccome l'impiegato non cessa di essere cittadino, e come tale non può venire sottoposto a diritto speciale, ma deve correre la sorte comune, perciò la giurisprudenza fissa il carattere per distinguere l'atto del regio impiegato come tale da quei che egli mette come cittadino, e questo carattere noi lo vediamo espresso quasi con le identiche parole con che esprimeva io il criterio per la pressione nell'articolo 278, il quale desidera che l'azione sia posta dall'impiegato nell'esercizio delle sue funzioni. Diversamente sarebbe lo stesso che tenere l'impiegato in una condizione eccezionale e diversa da quella in cui si trovano gli altri cittadini.

Lo stesso onorevole presidente del Consiglio dei ministri, con quella sua franchezza ed ingenuità (*Ilarità prolungata*) che l'onora, ci veniva dicendo, nel suo discorso che fu l'esordio delle inchieste, avere egli influito in un collegio elettorale, ma non come ministro, come conte di Cavour, come cittadino; ed egli aveva ben diritto di dirlo, perchè la qualità di ministro non può togliergli quella di cittadino.

Or bene se, per una ipotesi che io ritengo strana sotto ogni rapporto, volessimo noi provare al presidente del Consiglio avere egli agito come ministro, certamente non lo potremmo altrimenti che producendogli (ciò che ritengo impossibile) un esempio d'influenza esercitato con un atto ministeriale e nell'esercizio del suo ministero. Ma in fatto d'influenza clericale noi abbiamo la giurisprudenza francese che ci offre bastanti lumi in proposito. La rivoluzione francese ci ha preceduti nell'essere sospettosi contro il culto, contro l'ingerenza del clero; vi ha provveduto nel 1795, e questi provvedimenti passarono in parte nel Codice del 1810. I legislatori di quel Codice esaminarono tutta la possibile influenza del clero negli atti civili, ed hanno fissato i casi in cui poteva venire sottoposto a disciplina speciale. Però ebbero a scorta non solo l'impegno di premunirsi contro di essa, ma eziandio quello di difendere la libertà cittadina nel clero e di non offendere il rispetto dovuto al culto. Il risultato ne fu quello delle disposizioni contenute nell'articolo 201 e seguenti del Codice francese, che riportano il diritto speciale contro i ministri del culto, e secondo il quale non ha luogo l'applicazione di questo diritto se non nelle due circostanze che l'influenza abbia avuto luogo nell'esercizio del sacro ministero, e che inoltre sia stata diretta a suscitare turbolenze contro il Governo.

In queste sole circostanze hanno creduto i legislatori francesi potere assoggettare l'influenza del clero ad una disciplina speciale e sottrarla alle disposizioni del diritto comune.

Certamente i giureconsulti francesi non hanno lasciato di tenere presente l'influenza clericale nelle elezioni, eppure non hanno creduto di doverla inceppare o reprimere. Noi vogliamo premunirci contro di questa anche per riguardo alle elezioni, ma seguiamo almeno il criterio che sta scritto nel citato articolo 201, e riteniamo perchè esista pressione la necessità dell'esercizio del sacro ministero.

Or bene in tutti questi atti, nei quali la Commissione ripone gli elementi della pressione clericale, io non ne trovo uno che possa dirsi esercitato dai preti nell'esercizio del loro ministero: io li trovo tutti posti in pratica dai preti quando usavano dei diritti cittadini, cioè quando come cittadini raccomandavano candidati da loro stimati più opportuni.

Se in questo caso vi è influenza, essa è lecita, e non possiamo privarne il clero senza trattarlo con misura diversa degli altri cittadini.

Il prete non deve avere privilegio, deve subire i doveri del cittadino, perchè lo Statuto vuole uguaglianza

di doveri: ma, signori, lo Statuto vuole anche uguaglianza di diritti, e se è lecito al laico amcarsi un elettore, anche servendosi del prestigio della religione, anche dicendogli che altrimenti commette peccato; se questo è lecito, ripeto, a qualunque altro cattolico, perchè non sarà lecito al prete e come cattolico e come cittadino, finchè almeno egli non si mette nella posizione eccezionale di agire come ministro del culto?

Signori, concluderò dichiarando che io non intendo dare il voto per l'annullamento di quest'elezione, nè per conseguenza dividere il parere della maggioranza della Commissione.

Voterò invece colla minoranza di essa, poichè a mio giudizio i fatti, che risultano da questa inchiesta, stanno tutti in favore dell'elezione, e contro essa non si hanno che sospetti azzardati.

Io voto colla minoranza, perchè non intendo allontanare dall'urna elettorale onesti e pacifici cittadini che temerebbero di potere venire assoggettati a scrutinio intorno alle confidenze domestiche, ai loro pranzi, alle vesti, alle opinioni, e persino intorno ai battesimi dei loro figli. (*Si ride — Bravo! a destra*)

**PRESIDENTE.** La parola spetta al deputato Capriolo.

*Voci.* No! no! Basta!

**CAPRIOLO, relatore.** Mi do ragione dell'impazienza della Camera: so io pure che, essendo identica la causa a quelle su cui ebbe già la Camera a deliberare, non può a meno di essere identico il giudizio; ma i discorsi di questa parte (*Accennando alla destra*) sono pubblicati in tutti i modi; e quando si lasciassero senza risposta, parrebbe che avessero detto il vero: e poi si attribuirebbe ragione, od almeno apparenza di ragione di gridare all'oppressione.

Chiederò dunque licenza alla Camera di dire poche parole: sarò brevissimo.

Anzitutto mi corre debito di congratularmi coll'onorevole Loi che stimò bene di non appigliarsi al sistema, poco confacente ed alla sua dignità personale ed alla dignità della Camera, al sistema di dare taccia d'inesattezza alla Commissione, e di trovare che tutti i testimoni, non ostante il loro giuramento, ebbero a fare false deposizioni.

L'onorevole Loi non si appigliò a questo sistema, e me ne congratulo con lui; egli invece stimò di potere giudicare il fatto della Commissione nel senso che non fu troppo regolare il suo metodo di procedimento e che si attenne ad erronea norma nell'apprezzare i fatti: egli appuntò la Commissione, e doveva anzi appuntare il relatore, d'essersi appigliato ad un sistema che produce confusione ed incertezza. Esso dice che nella relazione non si fece seguire ai fatti l'apprezzamento, ma invece apprezzamento e fatti si sono confusi per modo da non poterne rilevare un'idea chiara e precisa.

Prego l'onorevole Loi d'avvertire che in questo non si appone. È vero che non si attese di venire all'apprezzamento dopo adottati tutti i fatti, ma dietro a ciascun fatto si venne testo all'apprezzamento di ciascuno di loro.

Perdoni l'onorevole Loi, ma io non so scorgere sostanziale differenza tra l'apprezzare i fatti, dopo che vennero tutti riferiti, o non piuttosto venire al loro apprezzamento di mano in mano che si adducono. A questo secondo sistema si attenne il relatore nel suo rapporto; ed io non so vedere come per ciò ne sia sorta confusione ed incertezza, come pur volle dire l'onorevole Loi.

Quattro erano i fatti di corruzione che venivano apposti a quell'elezione: quello del pranzo, quello delle larghezze del don Vietti, quello del battesimo e quello dei biglietti rossi trasmessi ai parroci.

Appena riferito ciascun fatto la Commissione fece il suo apprezzamento; ed io non vedo da ciò come ne potesse venire confusione anche per l'onorevole Loi. Egli, ad addurne un esempio, dice: vedete, la relazione afferma che il pranzo venne dato *nel manifesto proposito di favorire la candidatura Ponziglione*, e questo, dice l'onorevole Loi, non è vero; perchè, sebbene sia stato dato un pranzo, non risulta però dal processo come e quanto, per mezzo di questo pranzo, si intendesse favorire l'elezione del Ponziglione.

Io non starò a riferire tutti i particolari del procedimento, ben noti all'onorevole Loi, addurrò solo una deposizione del teste Mulasso. Egli dice (sono sue parole): « In mia presenza, il Delpero, nel caffè della *Possia*, e frammezzo a molti elettori ed altre persone, dichiarò ad alta voce che quanti *acconsentivano a dare il loro voto al conte Ponziglione* potevano quel giorno andare a bere e mangiare nel suo albergo come e quanto volessero, senza costo di spesa. »

Io non vedo come si possa meglio rivelare *il determinato proposito* di dare un pranzo appunto per favorire la candidatura Ponziglione.

Non è adunque un arrischiato apprezzamento che abbia dato la Commissione nell'asserire che quel pranzo fu imbandito per favorire quella candidatura; ma essa ha dato quell'apprezzamento che è precisamente autorizzato dagli atti processuali.

L'onorevole Loi vide che, dirimpetto a tanti testimoni, non vi era modo ad efficace difesa, quindi fece una lunga teoria, dicendo: che, sovente, la prova testimoniale non basta per sè, ma bisogna ricorrere al *convincimento morale*, e che la Commissione, mancando di questa prova testimoniale precisa, ebbe a ricorrere ad esso convincimento morale. E addusse a prova il fatto della Commissione di avere essa medesima istituito *confronti*, ed in questi confronti avere giudicato dei testimoni, cioè di quelli che, ad avviso della Commissione, avessero più sinceramente affermato il vero.

Ma io avverto l'onorevole Loi che in questo procedimento non si ebbe a fare che *un solo confronto*, e questo sopra un fatto di poca importanza, cioè appena per un pranzo dato a Cornegliano; si fecero *confronti* appena per questo solo fatto, e di questo fatto, cioè di questo pranzo dato in Cornegliano non se n'è neanche parlato nella relazione, come fosse certo che non s'imbandiva.

Quindi non so come l'onorevole Loi parlasse di con-

vincimento morale e di difetto di prove, dacchè la Commissione non invece nessun convincimento morale, ma produsse invece una vera prova materiale, risultante dalle deposizioni di 20, 30, 40 testimoni, tutti concordi, i quali asseverano che realmente questo pranzo fu imbandito. Quali deposizioni acquistano tanta maggior forza ed efficacia, dacchè lo stesso oste che imbandiva il pranzo ebbe a confessarlo. È ben vero che egli disse che realmente imbandiva questo pranzo per 80 elettori, ma non però per favorire alla candidatura Ponziglione, bensì solo perchè è *un costume* dare pranzi gratuiti (*Ilarità*) e per onorare il suo albergo. (*Nuova ilarità*)

Come vede la Camera, questa è una *novità straordinaria*, epperò la Commissione non poteva attribuire grande valore a quest'asserzione.

Dice l'onorevole Loi che il pranzo non ha potuto influire sull'animo degli elettori, perchè *non fu pagato dal conte di Ponziglione*.

Io non so quale differenza vi possa correre sugli effetti di un pranzo sia pagato da uno piuttosto che da un altro. A me pare che colui il quale vuole fruire di quel vantaggio, purchè ne fruisca, non bada da chi lo abbia ricevuto, quindi, anzi di darsi pensiero di chi pagasse il pranzo, importa ritenere come bastevole circostanza che oramai è accertato che il pranzo sia stato dato *a condizione che si votasse per il conte di Ponziglione*.

Pertanto io stimo omai sufficientemente stabilito che quel pranzo ha potuto influire sulla elezione del conte di Ponziglione.

Ma dice l'onorevole Loi che sarebbe bene passare sotto silenzio questo fatto, perchè noi veniamo con esso a denunciare una gran vergogna del nostro paese, veniamo a denunciare cioè che col mezzo di un buon pranzo si possono acquistare voti dagli elettori.

Io risponderò all'onorevole Loi che questa vergogna non siamo noi che la denunciemo, ma bensì fu il conte Ponziglione che la generava quando si avvisò di ricorrere anche al mezzo di pranzi per fare riuscire la sua candidatura. Se il conte Ponziglione avesse fatto maggiore stima del suo paese non avrebbe mai creduto di potere influire con questo mezzo sul voto e sull'animo degli elettori. (*Bravo!*)

LOI. Domando la parola.

CAPRIORO, relatore. Del resto l'influenza non istà tanto nel pranzo, ma sta in ciò, che ha preceduto il pranzo. Quando vi fu, come risulta dagli atti, invito, vi furono sollecitazioni; quando vi fu la precisa condizione che non si avrebbe il pranzo se non si dava il voto al conte Ponziglione, è per tal modo che si rivela l'influenza esercitata. Quando ad alcuni amici si dà un pranzo inaspettato senza precedente invito, certo io non credo che con questo fatto si sia avuto in animo di esercitare influenza di sorta. Ma questo pranzo si preannunciò molti giorni prima, si mandarono in giro molti agenti ad annunziarlo; ora, quando s'invita, quando si pone all'invito la condizione del voto, io stimo che si rivela manifestamente l'intendimento d'influire per tal modo sull'animo degli elettori, di quei poveri

elettori la cui volontà può essere pur troppo smossa anche da un pranzo.

In quanto poi al secondo fatto accennato dall'onorevole Loi, cioè dei regali che alcuni testimoni vollero dire cospicui, fatti alla puerpera dell'oste Giuseppe Delpero, osservò l'onorevole Loi che non è a meravigliare che il conte Ponziglione abbia promesso di tenere a battesimo il figlio del Delpero; perchè, dice egli (ed io non l'ho ben compreso), queste promesse non si fanno se non dopo il concepimento. (*Viva ilarità*) Io so che il signor conte Di Ponziglione sapeva che la moglie del Delpero era in condizione prossima da avere d'uopo di un compare. Il conte Ponziglione si offriva a quell'ufficio, e, nell'offrirvisi, faceva anche formale dichiarazione che avrebbe fatti regali, quindi era necessità per la Commissione di cercare ragioni e del fatto di avere accettato quell'ufficio e della promessa di venire a regali, come realmente si venne. Si richiese il Giuseppe Delpero a dichiarare se aveva una qualche conoscenza, una qualche intimità col conte Ponziglione, ed egli rispose non solo che non aveva alcuna intimità col conte Ponziglione, come diceva l'onorevole Loi, ma soggiunse ancora al numero 85, che egli cercò il conte Ponziglione perchè distinta e brava persona, che prescelse lui perchè gli piaceva più di tutti. Come si osservava nella relazione, questa è un'ottima ragione per l'oste Delpero, il quale, trovando nel conte Ponziglione la persona che gli conveniva meglio, ne lo richiedeva; ma questa ragione non può reggere pel conte Ponziglione.

Noi abbiamo una prova della simpatia del Delpero per il conte Ponziglione, ma non abbiamo ancora trovata la ragione per cui a questa simpatia avesse tanto di buon grado e così facilmente aderito il conte Ponziglione; allora importava di cercarla questa ragione. Ebbene pare alla Commissione di averla trovata in ciò: che il Delpero Giuseppe ebbe ad imbandire un pranzo ad ottanta elettori a condizione che votassero per il conte Ponziglione.

Parve naturale alla Commissione, senza sforzo d'induzioni, che quella promessa di tenere al battesimo non solo, ma anche di fare regali, che furono poi fatti, nella somma che risultò di lire 230 o 240, fosse appunto intesa a servire di compenso al Delpero dell'opera da lui prestata e dei sacrifici da lui sostenuti.

Era un metodo nuovo, ma che aveva il suo valore. (*Ilarità*) Forse si poteva sperare che questo mezzo non si sarebbe potuto scoprire, e non avrebbe potuto considerarsi come mezzo di corruzione, ma le speranze andarono fallite, e riuscì alla Commissione di comprendere che almeno indirettamente si spese danaro per fare riuscire questa candidatura.

L'onorevole Loi crede di non potere tenere gran conto dell'altro fatto per il quale venne mandato ai singoli parroci del collegio, che credo siano in numero di 16, un biglietto rosso, ossia da lire 100 per caduno, e così in totale lire 1600.

L'onorevole Loi dice risultare che questa somma fu mandata ai parroci *per i poveri*.

Mi permetta l'onorevole Loi che io gli dica che non risulta nulla di questo. Nella relazione si spiega chiaramente come questa condizione non sia mai stata posta dal conte Ponziglione nel trasmettere i biglietti rossi, e si è addotto a prova l'esame dello stesso parroco di Monteu Roero, il quale ha dichiarato di avere ricevuto le lire cento in un involto di libri senza lettera di accompagnamento, e che solo conobbe dall'impronta del sigillo, in cui vi era lo stemma del signor conte Ponziglione; che questa somma era stata dal medesimo trasmessa, ed esso chiese che cosa avesse a fare di quel danaro, dicendo nel medesimo tempo che se non gli si rispondeva, egli ne avrebbe usato a vantaggio della chiesa. Il conte non rispose; quindi, disse il parroco di Monteu Roero, io ne usai a vantaggio della chiesa.

Vi è poi il parroco di Castagnito il quale dice che il conte di Ponziglione nel rimmettergli le 100 lire gli disse di usarne *o a pro dei poveri o a pro della chiesa*, come gli tornava meglio, e di più aggiunse una clausola, la quale ha molta significazione: « avvertendomi, disse il parroco (e credeva di dire cosa che molto lo onorasse), che io *non sarci tenuto a renderne conto*, cosicchè poteva farne quell'uso che a me tornava migliore. »

**LOI.** Per i poveri o per la chiesa.

**CAPRIELLO, relatore.** Disse che non aveva obbligo di renderne conto; quando fossero stati dati *per i poveri o per la chiesa* non c'era più necessità di dire che non aveva obbligo di renderne conto, ma questa clausola esprime che se il parroco voleva invertirla altrimenti, egli ne era l'assoluto padrone. Abbiamo poi il parroco di Monteu Roero, al quale non fu imposta alcuna obbligazione.

Ma, soggiunge l'onorevole Loi, e lo soggiunge colla minoranza della Commissione, « intanto è manifesto che neanche un soldo di queste 1600 lire venne distribuito agli elettori. Noi non abbiamo fatte indagini a questo riguardo; erdemmo non ne potesse incombere; ne bastava di avere accertato il fatto che sedici parroci ricevevano caduno 100 lire; ne parve allora e ne pare adesso che, per tal modo, si avesse avuto il proposito di esercitare la corruzione *in scala più alta*, cioè di volgere l'azione sulle persone più influenti; insomma si avesse avuto il proposito di corrompere addirittura i sedici parroci; quindi importa molto poco il farsi ora a riconoscere se questi parroci abbiano poi distribuite le 100 lire; ne basta sapere che essi hanno ricevuta la somma perchè influissero nelle elezioni. In ogni modo sta in fatto che la somma fu spesa, e che a questa somma bisogna aggiungere quella del pranzo ad ottanta elettori, quella del battesimo, quella del puerperio, ecc. (*Ilarità*), ed ancora una quarta, di cui l'onorevole Loi stimò miglior partito non farne menzione, ed è la spesa che faceva il sacerdote don Vietti, uno dei principali agenti elettorali nell'interesse del conte Ponziglione. Abbiamo molti testimoni i quali dichiarano che il sacerdote Vietti veniva frequentemente a Torino, ed alcuni di essi dichiarano che egli recavasi in casa del conte, e che, reduce in Canale, si mostrava di una generosità

senza esempio, invitava a destra ed a sinistra a bere e mangiare, e pagava con una larghezza ammirabile.

Abbiamo pure un testimonio che dice che in una sola sera ha speso ben quaranta lire.

Il don Vietti non nega di avere pagato a bere ed a mangiare, ma dice (sono sue parole): « io sono uso a pagare a bere e mangiare ai miei amici. » (*Ilarità*) Fra questi suoi amici ve ne furono d'assai singolari; una volta sedeva a tavola comune persino con tre poveri garzoni operai i quali non erano elettori. Da alcuni testimoni veniva narrato alla Commissione che, sapendo quanta fosse la sollecitudine del don Vietti e quanta la sua cordialità, purchè esso credesse ottenere voti al conte Ponziglione, quei tre garzoni operai appena lo videro in Canale gli andarono incontro, gli parlarono di elezioni e del loro voto, e ciò bastò perchè il don Vietti fosse sollecito ad afferrarli ed a condurli tosto all'osteria, ove mangiarono e bevettero per due giorni (*Si ride*), e non erano elettori.

Richiesto se quei tre poveri operai fossero suoi amici, rispose: no, hanno mangiato gratuitamente ed anch'io con loro due volte, ma ha pagato l'oste Delpero, perchè esso usa sempre di dare a mangiare *gratis*. (*Si ride*) Cosicchè non era solo per il pranzo degli ottanta elettori che il Delpero metteva la sua osteria a disposizione del pubblico, ma anche quattordici o quindici giorni prima dell'elezione.

Quindi abbiamo anche questi due altri fatti delle larghezze dell'oste Delpero e del don Vietti. Ma, dico io, riunite tutti questi fatti e rispondetemi se dal loro complesso non è evidente, quanto meno, l'intendimento di ottenere con pranzi, con danaro e con sollecitazioni il voto e la nomina a deputato.

L'onorevole Loi, parlando della pressione clericale, dice che in questa elezione non è stabilita, per ciò solo che non risulta che dal pergamo si sia fatto cenno *nominativo* del candidato.

C'è ben qualche cosa di equivalente, ma realmente un cenno *nominativo* non venne fatto. Nondimeno era pur bene che l'onorevole Loi avvertisse e non tacesse a quale provvedimento si appigliassero i parroci di quel collegio.

Prima di salire al pergamo si faceva correre voce per tutto il paese che il candidato religioso, la persona proba che avrebbe difeso chiesa e religione era il conte Ponziglione, e quando tutti erano ben persuasi, allora il parroco saliva il pergamo e da questo leggeva la circolare vescovile, e già a proclamare che era stretto dovere di ogni cattolico, di ogni uomo che tenesse in conto la religione, che avesse a cuore la pubblica salute, di nominare una *persona religiosa*. Certo tutti coloro che assistevano a questa dichiarazione del parroco sapevano già a chi si voleva alludere. Ma, quasi non bastasse, appena finita la predica, ecco il parroco, il clero e tutti i suoi aderenti a spandersi per tutte le case degli elettori, persuadendo, dicendo e dichiarando che il candidato religioso di cui si era fatto cenno sul pergamo *non poteva essere* e non era altri che il conte Ponziglione.

Parmi adunque che, quantunque non siasi fatta una menzione *esplicita* della persona sul pergamo, pure si può affermare che con l'operato precedente e posteriore si venne a supplire a quel difetto, si surrogò, alla proclamazione del nome dal pergamo, un sistema, un mezzo che equivaleva a quella proclamazione; almeno valeva a produrre identici effetti.

Quindi, se crede l'onorevole Loi di potere sostenere che non vi ha pressione per ciò solo che non fu fatta menzione del nome, spero vorrà riconoscere come questo argomento gli fallisca appena consideri che questo nome era già stato dichiarato prima, e con insistenza ripetuto dopo dalla stessa persona che dal pergamo l'aveva proclamato come indispensabile. Dice l'onorevole Loi: ma bisogna avvertire che qui il prete non ha mai minacciato. E questo prova egli avvertendo *che non poteva farlo*, perchè non sono già i preti che facciano i peccati, non sono i preti che possano infliggere la scomunica; questo è superiore al loro potere; quindi, minacciando ciò che non potevano infliggere, essi non hanno dato che un avvertimento, e non fecero insomma reale efficace minaccia.

Ma faccio avvertire all'onorevole Loi che in questo modo non onora troppo il clero; se il clero credeva di non avere questo titolo, questo diritto, e perchè andava affermando e cogli uni e cogli altri che commettevano peccato mortale, che avrebbero incorsa la scomunica? Si cercava dunque d'imporre anche colla menzogna e colla sorpresa? Farò poi notare all'onorevole Loi che non sono certamente molti gli elettori che sappiano fare la distinzione che egli fa tra il potere e il non potere del clero; noi sappiamo pur troppo che la grande massa crede sinceramente e teme tutte le parole e le minaccie del clero, e ciò per educazione e per consuetudine; quindi, quando le si presenta un sacerdote che dichiara: badate bene voi commettete peccato mortale, avrete la scomunica, soffrirete eternamente, oh, in tal caso non vi è nessuno che si permetta la distinzione che ora viene di fare l'onorevole Loi! Io non voglio certamente entrare ora nella discussione teologica del potere o non potere del clero; mi limiterò a dire che, avendo minacciata la scomunica, i preti hanno impedito a quegli elettori di agire secondo la loro volontà e la loro determinazione.

L'onorevole Loi esclama: come? Venite fuori col dire che l'atto di elettore non è un atto di coscienza? Questa è un'assurdità delle più gravi.

Io non scenderò, lo ripeto, nel campo delle discussioni teologiche, pregherò solo l'onorevole Loi di considerare che, quando fosse vero che l'atto dell'elettore è un atto di *coscienza religiosa*, siccome non vi è dubbio che questa vuole essere *esclusivamente* diretta dal prete, ne verrebbe per necessaria conseguenza che l'atto dell'elettore dovrebbe sempre essere *esclusivamente diretto dal prete*. Tanto verrebbe allora chiedere addirittura i nostri deputati a Roma senza aprire le urne elettorali nei nostri collegi. (*Bravo!*)

Finalmente dice l'onorevole deputato che non bisogna

tenere conto della *sola qualità di prete* per escludere quella classe di cittadini dall'azione elettorale. Ma, signori, non confondiamo le cose; finchè il prete vorrà fare il cittadino, nessuno penserà a nuovergli ostacolo; ma il cittadino non parla nè di peccato, nè di scomunica; il cittadino parla di convenienza, di diritto, di dovere, e, finchè il prete si starà a parlare di diritto e di dovere, a proporre piuttosto quello che questo, nessuno contesterà in lui la ragione di farlo. Ma, quando il prete si introduce nelle coscienze e vuole intimidirle colle parole di *peccato* e di *scomunica*, allora non è più il cittadino che parla, è il prete, e come tale non può esercitare questo diritto senza ledere la ragione degli elettori di votare liberamente secondo la loro volontà, di essere liberi giudici dinanzi l'urna elettorale. (*Bravo!*)

Io credo di potere risparmiare alla Camera altre osservazioni, non che le mie preghiere perchè voglia confermare le conclusioni della Commissione. Io credo che la Camera riconoscerà pienamente stabilito che corruzione vi fu, e che perciò non è possibile di tollerare che sia aperto l'adito a che, per mezzo delle elezioni, si venga alla demoralizzazione pubblica... (Oh! oh! a destra)

Sì, o signori, la *corruzione* non è che la pubblica demoralizzazione... La Camera sa inoltre che, se permette al sacerdozio di frapponersi colla *sua mistica potenza* fra l'urna elettorale e la volontà dell'elettore, si farebbe a condannare inmanchevolmente la nostra libertà ed il nostro avvenire di speranze ad una lotta nella quale necessariamente dovrebbe soccombere. (*Segni d'approvazione dalla sinistra e dal centro*)

**LOI.** Non ho domandato la parola per rispondere alle osservazioni dell'onorevole relatore; si tratta di apprezzamento, al cui riguardo ciascuno può abbondare nel suo senso. La Camera è impaziente di venire ai voti; ho chiesto solo la parola per una rettificazione.

L'onorevole relatore ha detto, salvo sbaglio, che il conte Ponziglione era stato quegli che aveva pagato quel pranzo; per altro dalla stessa relazione risulta che non è provato che il conte Ponziglione abbia pagato quel pranzo. (*Si ride*)

Questo è l'unico motivo per cui ho domandato la parola.

*Voci.* Ai voti! ai voti!

**PRESIDENTE.** Non posso mettere a partito questa elezione perchè la Camera non è in numero.

(*Succede l'intervallo di un quarto d'ora di aspettazione.*)

La Camera essendo ora in numero, metto ai voti anzitutto il processo verbale.

(È approvato.)

**CAVOUR G.** Chiedo la parola sul processo verbale.

**PRESIDENTE.** Il deputato Di Cavour Gustavo ha facoltà di parlare.

**CAVOUR G.** In occasione del processo verbale io debbo fare una rettificazione, non al verbale, ma sopra un'asserzione erronea che mi è sfuggita nella seduta di ieri con mio grande rincrescimento.

I fatti sono questi: la petizione 6466 fu presentata alla Camera nella seduta del 29 aprile 1858 e dichiarata d'urgenza. La Commissione delle petizioni di quel mese, della quale io faceva parte, la prese tosto in considerazione ed adottò all'unanimità di voti che la medesima dovesse essere trasmessa al ministro guardasigilli con una calda raccomandazione. L'onorevole Tecchio si assunse di presentare questa relazione. Io credetti che la relazione fosse stata fatta, e dietro questa persuasione ho asserito tale cosa alla Camera. In seguito però ho riconosciuto che ciò non era esatto, ma che però l'onorevole Tecchio è tuttora pronto a riferirla alla prima occasione, e probabilmente nella seduta di sabato.

Io ho voluto che questa rettificazione risultasse negli Atti del Parlamento, perchè mi rincrescerebbe avere fatta una falsa allegazione. (*Segni d'impazienza*)

*Voci.* Ai voti! ai voti!

**PRESIDENTE.** Do comunicazione alla Camera di alcune lettere pervenute alla Presidenza.

Il deputato Valerio scrive che la sua malferma salute, la quale da qualche tempo gli toglie di prendere parte attiva ai lavori parlamentari, lo costringe ora a chiedere alla Camera un congedo di dodici giorni.

(È accordato.)

Il deputato Michelini A. scrive parimente che, per potere attendere ad alcuni suoi affari privati, gli occorre un congedo di dieci giorni.

**TECCHIO.** Io propongo di rifiutare questo permesso di giorni dieci all'onorevole mio amico il deputato Michelini A. perchè credo che, se noi dovessimo guardare ai nostri affari privati ed anche a quelli di altre persone, moltissimi farebbero a meno di venire alla Camera (*Movimenti diversi*), e sarebbe perciò impossibile che la Camera fosse in numero.

Per questi motivi, credo che non si debba accordare questo permesso.

**PRESIDENTE.** Pongo dunque ai voti la domanda fatta dal deputato Michelini A. di un congedo di giorni dieci.

(Fatta prova e controprova, il congedo è accordato.)

Il deputato Arconati scrive pure che per alcuni suoi affari (*Risa e rumori*) abbisogna di un congedo di dieci giorni.

Se non vi sono osservazioni...

*Voci.* No! no!

**PRESIDENTE.** Pongo ai voti la domanda di congedo presentata dal deputato Arconati.

(Dopo prova e controprova, è accordato.)

Metto ora a partito le conclusioni della Commissione, che sono per l'annullamento della elezione del collegio di Canale.

(Le conclusioni sono approvate.)

Viene in seguito la elezione del collegio di Serravalle, fatta in capo del cavaliere Ratti-Opizzoni, della quale la Giunta propone l'annullamento.

Do la parola al deputato Ginet.

(*Molti deputati lasciano i loro stalli.*)

Prego gli onorevoli deputati a non abbandonare la

sala, altrimenti la Camera non sarà più in numero per deliberare.

**GINET.** En acceptant avec une grande hésitation ma nomination de membre de la Commission parlementaire, je me suis proposé de remplir cette pénible mission en mettant de côté toute espèce d'influence d'esprit de parti, d'opinion personnelle, d'idée préconçue.

Je n'ai eu dans nos longues investigations d'autre but que celui de découvrir la vérité, la vérité tout entière, dépouillée de ces exagérations, de ces altérations que lui impriment toujours les passions des partis, en présence surtout des partis vaincus dans les luttes électorales.

Souvent j'ai été divisé d'opinion avec la majorité de la Commission; quelquefois je n'ai pu partager entièrement l'appréciation de mon honorable ami Della Motta; mais dans l'un et l'autre cas, je n'ai eu pour mobile de ma conduite que ma conscience, que ma conviction. (*Bravo!*)

Membre de la Sous-Commission qui a procédé à l'enquête sur l'élection du collège de Serravalle, j'ai suivi avec soin tous les interrogatoires des témoins; j'ai prêté la plus grande attention à leurs réponses, et de l'ensemble de leurs dépositions, plus ou moins explicites, j'ai dû me convaincre que cette élection ne peut être viciée par l'intervention du clergé dans cette lutte électorale, et que l'élection du chevalier Ratti-Opizzoni doit être convalidée.

J'exposerai à la Chambre quelques-unes des considérations qui ont motivé mon opinion à cet égard.

Le parti vaincu accuse le clergé d'avoir pris une part active dans cette élection; il le condamne pour les manœuvres illégales dont il s'est servi pour faire réussir la candidature du chevalier Ratti-Opizzoni; mais il désigne surtout comme chefs de cette croisade contre la candidature de M. Astengo, trois ecclésiastiques: D. Berutti, curé à Grondona; D. Ponte, curé à Variana, et D. Avio, vice-curé à Arquata. Je dirai quelques mots sur la part que ces trois prêtres ont prise dans cette lutte électorale.

D. Berutti, curé de Grondona, est accusé d'avoir été chez tous les électeurs ses paroissiens, pour les engager à voter pour Ratti, sous peine d'excommunication; il avait dit partout que M. Astengo était excommunié.

Pour confirmer toutes ces accusations, mises surtout en avant par le témoin, le juge de Serravalle, le seul Curtasegna, témoin n° 13, dépose que D. Berutti lui a dit que le candidat des libéraux n'était pas de notre religion.

14 témoins ont été interrogés sur D. Berutti, et c'est là tout ce qu'ils ont pu fournir sur les menées et les manœuvres dont il s'est servi pour faire réussir la candidature du chevalier Ratti-Opizzoni.

Cette accusation contre D. Berutti n'a donc aucun fondement, et n'existe que dans l'imagination des accusateurs. Inutile de parler d'une prétendue lettre de D. Berutti dont on ne trouve aucune espèce de trace que dans le dire d'un inconnu.

D. Ponte est accusé d'avoir été chez tous les électeurs de sa paroisse pour les engager à voter pour M. Ratti-Opizzoni et non pour M. Astengo, qui était excommunié, disant qu'en votant pour ce dernier on encourrait l'excommunication.

Les investigations qui ont été faites n'ont amené la confirmation d'aucune de ces inculpations.

L'enquête n'a pu fournir que ces deux seuls faits: il serait allé chez Acerbo Antoine (17), et lui aurait dit qu'il y avait obligation de conscience de voter pour un candidat religieux; mais il ne lui a parlé ni de conscience ni d'excommunication. Puis D. Ponte aurait dit à un meunier de Variana qu'il devait voter pour M. Ratti, sous peine d'excommunication.

Remarquez bien, messieurs, qu'il s'agit ici d'un vieillard tombé dans l'imbécillité, incapable de se rendre aux élections comme de fait il n'y est pas allé.

Du reste le domestique du meunier qui aurait dû répéter ce propos comme l'ayant entendu, dépose que D. Ponte a dit seulement à son maître qu'il y avait pour lui obligation de conscience de voter pour la personne qu'il lui indiquait.

Tous les autres témoins qui ont été interrogés n'ont jamais entendu parler d'excommunication ou d'obligation de conscience.

C'est là, messieurs, où se réduisent toutes les manœuvres de don Ponte, représenté par le juge de Serravalle pour avoir exercé une pression sur ses paroissiens par des menaces d'excommunication.

D. Avio, vice-curé d'Arquata, est accusé d'avoir été chez tous les électeurs de la paroisse, leur disant que c'était un devoir de conscience de voter pour le chevalier Ratti, et que M. Astengo était excommunié.

Trois seuls témoins déposent que D. Avio leur a dit que M. Astengo était excommunié:

- 1° Patri Jean-Baptiste, syndic d'Arquata;
- 2° Son fils Laurent;
- 3° Le juge de Serravalle.

Pour apprécier la portée de ces paroles, il est important de connaître quelles sont les personnes auxquelles elles ont été adressées.

Le père Patri, dans son interrogatoire, dit avoir été présent lorsque D. Avio disait un soir à sa femme que M. Astengo était excommunié; puis dans un second interrogatoire il avoue qu'il n'y était pas présent, et il ajoute que D. Avio, pour dire cela à sa femme, aurait saisi un moment où il ne se trouvait pas chez lui; mais qu'il lui avait tenu le même propos plusieurs fois à lui-même.

C'est là une déposition qui laisse bien quelque chose à désirer sur l'exactitude des faits qu'elle contient. Mais en admettant que D. Avio ait réellement dit dans la maison Patri que M. Astengo était excommunié, quelle portée ce propos peut-il avoir? D. Avio est l'ami, le parent de la famille Patri, il y va presque tous les jours passer ses moments de loisir. Dans les conversations toutes cordiales qui s'y tiennent, chacun y manifeste son opinion sans gêne, avec abandon. Sans doute on y

a parlé d'élection, chacun a donné son avis. D. Avio a pu dire qu'il croyait M. Astengo excommunié, exprimant ainsi une opinion particulière dans une conversation tout à fait intime. Mais a-t-il voulu par là exercer une pression morale sur le père Patri, pour influencer son vote? Il serait, je crois, tout à fait inexact d'attribuer une telle portée à une conversation de ce genre.

L'autre témoin, le juge de Serravalle, dépose que D. Avio lui a dit que M. Astengo était excommunié. Peut-on attacher une bien grande importance à sa déposition? Je ne le crois pas. Il suffit pour s'en convaincre de voir ce qu'a été ce juge dans cette élection.

Le juge de Serravalle a pris une des parts les plus actives dans tout ce qui concerne cette élection, part certainement trop active pour un fonctionnaire public, qui exerce une si grande influence sur les habitants de la campagne.

Il avait d'abord proposé la candidature du comte Piola; puis, changeant d'avis, il avait proposé celle de M. Astengo; il était allé la recommander au curé d'Arquata, D. Spadini, il l'avait patronnée auprès des électeurs. Son candidat ayant échoué dans cette lutte électorale, il ne s'est pas tenu pour battu; il s'est occupé de faire rédiger et signer une protestation basée sur des faits de pression clérical; on y faisait surtout des imputations graves à D. Spadini, curé d'Arquata; il a parcouru la commune d'Arquata, et, profitant de son influence, il y a obtenu plusieurs signatures sans la lire aux électeurs, sans parler des faits imputés qu'elle contenait, se bornant à leur dire qu'il ne s'agissait que de signaler les irrégularités qui avaient été commises. (Voir les numéros 4, 5.)

Il est bien vrai qu'il affirme dans sa déposition qu'il n'a pas manqué d'en faire connaître le contenu lorsqu'il la présentait à la signature des électeurs; mais les réclamations des signataires sont là pour contredire son assertion; plusieurs ont déclaré avoir signé de confiance sans que le juge leur eût parlé de faits qu'elle contenait contre D. Spadini et qu'ils savaient être complètement faux.

En présence d'une déclaration aussi formelle, et interpellé à cet égard, le juge de Serravalle a expliqué qu'il y avait eu dans la protestation une erreur de nom, que les faits attribués à D. Spadini, curé d'Arquata, devaient être imputés à son vice-curé D. Avio. C'est là une explication bien étrange, pour ne rien dire de plus; car, s'il voulait accuser quelqu'un, au moins fallait-il donner le véritable nom du coupable et non celui de l'innocent. Vous voyez, messieurs, j'ai bien raison de dire qu'on ne peut attacher une grande importance à la déposition du juge de Serravalle.

En tenant compte des circonstances dans lesquelles D. Avio aurait dit que M. Astengo était excommunié, et des personnes auxquelles il adressait ces paroles, ne suis-je pas dans le vrai en disant qu'il est de la dernière évidence que ce propos, s'il a été tenu, n'a eu aucune espèce d'influence, aucune espèce de portée dans le résultat des élections du collège de Serravalle?

D. Avio est ensuite accusé par la voix publique d'être allé chez tous les électeurs pour les engager à voter pour le chevalier Ratti; quelques témoins disent que la chose était connue de tout le monde: ils affirment le savoir de science certaine, mais aucun ne sait indiquer le nom d'un électeur chez qui D. Avio soit allé; aussi ne trouve-t-on, en définitive, que quatre électeurs auxquels D. Avio ait parlé de la nomination du chevalier Ratti, ce qui est confirmé par D. Avio lui-même, qui dit avoir été chez quelques électeurs. On trouve ensuite les témoins (n<sup>os</sup> 4, 5, 10, 11, 12, 36) qui disent que D. Avio n'est point allé chez eux, qu'il ne leur a point parlé d'élection.

Telle est, messieurs, la part que le clergé a prise dans les élections de Serravalle; il était représenté, par les partisans de M. Astengo, comme ayant exercé une influence illégale, une pression morale sur tous les électeurs; comme ayant dit à chacun que M. Astengo était excommunié, que ceux qui voteraient pour lui seraient excommuniés.

Si la minorité de votre Commission n'a pu partager l'opinion de la majorité sur l'élection du collège de Serravalle, si elle n'a pu approuver les conclusions du rapport, ce n'est pas seulement parce que le résultat de l'enquête a démontré la fausseté de la plupart des imputations qui avaient été faites au clergé, mais aussi parce qu'elle ne peut admettre qu'un prêtre qui dit que tel candidat est excommunié, et qu'en conscience on doit voter pour un autre, exerce une pression illégale sur les électeurs, qu'il abuse de sa position de ministre de Dieu; elle ne voit là qu'un conseil donné, qu'une opinion personnelle exprimée et nullement une menace de peine spirituelle. Aussi elle vote pour la convalidation de l'élection du collège de Serravalle.

**PRESIDENTE.** Il deputato Del Carretto ha facoltà di parlare.

**DEL CARRETTO.** Io sono agli ordini della Camera, ma mi pare che gli stalli siano quasi vuoti, e sarà difficile che la Camera si riunisca in numero sufficiente per votare; quindi io la pregherei di rimandare la discussione alla prossima seduta.

*Voci.* Parli! parli!

**PRESIDENTE.** Avverto l'onorevole Del Carretto che è pure iscritto il deputato Di Cavour, e dopo di lui probabilmente parlerà pure la Commissione; perciò, se potesse entrare in discussione attualmente, si rimanderebbero poi alla prossima seduta i discorsi degli altri oratori.

**DELLA MOTTA.** Prego la Camera di osservare che non è molto regolare di discutere in contumacia della maggior parte dei deputati. Che cosa serve che facciamo adesso lunghe discussioni, che si dicano delle ragioni, se solo alla fine, quando il relatore farà il suo riassunto, aumenterà il numero dei votanti?

In questo modo mi pare che sieno lesi gl'interessi di diversi deputati e della minoranza.

**PRESIDENTE.** Faccio osservare al deputato Della Motta che la Camera ha sempre seguito la consuetudine,

1<sup>a</sup> TORNATA DELL'8 GIUGNO 1858

quando non si trattava di prendere una deliberazione, di sentire gli oratori e di aprire la discussione quantunque non vi fosse il numero legale. Questa è stata finora la consuetudine della Camera (*Molti segni di assenso*), ed io mi vi attengo sinchè una decisione della Camera non l'abbia fatta variare.

**DELLA MOTTA.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare.

**DELLA MOTTA.** Io sono stato ben lungi dal volere fare alcuna proposta, ho solo mosso una semplice osservazione.

Io veggio che ora siamo in numero molto minore di quello che fossimo al principio della seduta.

L'anno scorso si era fatta la proposta di discutere anche con un quarto solo dei deputati, ma la Camera non l'ha adottata.

Altro è che manchino solo alcuni deputati, altro è che manchino in numero così grande come attualmente.

**CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro degli esteri e dell'interno.** Mi pare che abbiamo discusso questioni forse di maggiore importanza con un numero minore di deputati.

Del resto non si può dire che i banchi sieno assolutamente sguerniti, e se l'onorevole Della Motta volesse girare lo sguardo attorno, vedrebbe che i banchi più sguerniti sono quelli della parte in cui egli siede.

*Voci.* Parli! parli!

**GENINA.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare.

**GENINA.** Io pregherei la Camera di determinare sino a che ora intende di protrarre la seduta di questa mat-

tina, perchè sono già le undici; se si vuole continuare la seduta sino alle sei, si decida; altrimenti mi sembra che alle undici si potrebbe fare un po' di sosta e poi all'una e mezzo riprendere la seduta ordinaria.

Parmi adunque che la domanda dell'onorevole Della Motta non fosse indiscreta.

**PRESIDENTE.** Faccio notare che la Camera ha deliberato di tenere due sedute, una straordinaria alla mattina e l'altra all'ora solita: non è dunque il caso di prolungare la seduta sino alle sei; era solo il caso, non essendo ancora le undici, che pareva si potesse accordare la parola al deputato Del Carretto e sentire il suo discorso, per proseguire poi la discussione alle due; perchè si sa che, quantunque si apra la seduta ad un'ora e mezzo, la Camera non si fa in numero sufficiente che dopo le due.

Però, siccome vedo che alle 11 siamo molto presso, convocherei la Camera per l'una di quest'oggi.

La seduta è levata alle 10 e 55.

*Ordine del giorno per la tornata di quest'oggi:*

1° Seguito delle relazioni di elezioni assoggettate ad inchiesta;

2° Discussione per la presa in considerazione dei progetti di legge presentati:

Dal deputato Castagnola intorno alla cittadinanza da accordarsi ai cittadini di altre provincie italiane;

Dal deputato Sineo sulla responsabilità ministeriale.